

I problemi tecnici della rappresentanza proporzionale

Quando parliamo di rappresentanza proporzionale facciamo, in sostanza, un'astrazione. Questa, come tutte le astrazioni, non può dirsi interamente vuota di significato, intendendosi con essa, esprimere il substrato comune di quei pratici congegni, che si dicono sistemi proporzionali; quegli elementi che in *ogni* sistema proporzionale si rinvengono.

Ma questi elementi, per sè, non bastano a determinare *alcun* sistema proporzionale; perchè un sistema proporzionale sorga, occorre il concorso di altri elementi i quegli, per di più, gli danno, per così dire, il colore e il valore.

È necessario, quindi, perchè il terreno della contesa ideale fra proporzionalisti e anti-proporzionalisti sia solido, perchè i consensi e i dissensi siano effettivi ed abbiano una ragione d'essere, che vertano su elementi concreti.

Non è raro il caso di persone, le quali si dichiarano favorevoli alla Rappresentanza Proporzionale salvo poi ad essere praticamente contrarie a tutti i sistemi escogitati fin qui per attuarla: le quali, anzi, detti sistemi avversano in ragione diretta del rigore e della fedeltà con cui essi il principio informatore attuano e concretano. Il che, del resto, non capita solo a proposito della proporzionale. Ci è accaduto, in materia analoga, per esempio, di leggere in un documento collettivo intorno al disegno di legge Luzzatti sulla procedura elettorale, proclamata l'adesione all'istituto della dichiarazione preventiva delle candidature da parte di un determinato numero di elettori. Poche righe più innanzi si affermava che il costringere però l'elettore a scegliere fra i candidati presentati era una violazione di libertà. Quasi che fosse concepibile, all'infuori di questo obbligo e di questa limitazione, la dichiarazione preventiva delle candidature!

La prefazione può parere eccessiva: in realtà non lo è perchè in essa si racchiude la ragione e il modo di essere del presente scritto.

Il quale, più che elenco di *sistemi*, vuol essere esame di *problemi*, di quei problemi, che alla pratica attuazione della proporzionale, nei suoi vari momenti e nelle sue varie fasi, si connettono. L'esame di questi problemi avrà necessariamente non solo un carattere *espositivo*, ma anche un carattere *conclusivo*: non è

possibile prescindere, nella valutazione delle soluzioni che a tali problemi si sono date e si danno; ma non mancheremo di accennare alle opinioni, che alcuni proporzionalisti hanno diverse da noi in proposito e anche alle ragioni, comechè da noi non condivise, su cui essi si appoggiano.

Il tutto in modo affatto elementare e senza entrare in eccessivi particolari tecnici, perchè non sia turbata la chiarezza della visione complessiva.

1. — Il primo problema che si presenta alla nostra attenzione è il problema della circoscrizione elettorale. È di prima evidenza che ogni sistema proporzionale è incompatibile col regime del *collegio uninominale* e suppone invece necessariamente il regime del *collegio plurinominale*.

Oggi in Italia *formalmente* ogni gruppo di 50.000 abitanti costituisce un collegio che elegge *un solo* deputato: *formalmente*, perchè *di fatto* l'accresciuta popolazione ha alterato tale rapporto e prodotto squilibri profondi fra collegio e collegio: per attuare la rappresentanza proporzionale bisognerebbe riunire *vari* gruppi di 50.000 abitanti e far loro eleggere non più *uno solo* ma *una lista* di deputati in numero proporzionato alla maggiore entità del gruppo che verrebbe così ad essere formato. Si andrebbe cioè allo *scrutinio di lista* nel senso generico, non specifico, s' intende dell' espressione.

Ma si domanda: uno solo o più collegi plurinomiali? Siffatta questione non ci sembra di eccessiva difficoltà. Idealmente facendo astrazione dalle esigenze e necessità pratiche e dalle contingenze concrete, il sistema del *collegio plurinominale unico* che è quanto dire dello *Stato-collegio* o anche dei *collegi-volontari* si presenta indubbiamente preferibile per due ragioni principalmente: una ragione matematica e una ragione politica. Infatti, nei riguardi matematici, i voti inutili agli effetti dell'elezione si riducono sempre più e anche le più esigue minoranze contribuendo - *totis viribus* - alla costituzione della cifra *elettorale*, possono venire più facilmente e largamente rappresentate; per una ragione, poi, politica, in quanto verrebbe in modo radicale ad essere eliminata l'antitesi che col *collegio uninominale* assume proporzioni inquietanti e ne costituisce a parer nostro uno dei più gravi difetti: l'antitesi cioè fra l'origine personale, locale, campanilistica del deputato (specie nei collegi rurali) e l'indole della sua funzione generale e nazionale. Ma, in pratica, nelle grandi nazioni, in una grande nazione, inoltre, come l'Italia dove i partiti non hanno, almeno nella loro maggioranza, una potente organizzazione unitaria ed accentrata e nello stesso tempo diffusa e decentrata, il sistema del *collegio plurinominale unico* sarebbe, quand' anche non presentasse difficoltà pratiche grandissime, scon-

sigliabile. Riescirebbe invero allo scopo opposto a quello a cui deve mirare in modo precipuo in Italia l'introduzione della Rappresentanza Proporzionale: lo scopo di rialzare la tonalità della vita politica aumentando l'efficienza costituzionale dei partiti e abolendo, mediante e attraverso quest' aumentata efficienza, colla servitù apolitica, l'irresponsabilità politica e parlamentare del deputato. Faremo al sistema del collegio unico, almeno in questo stadio dell'evoluzione della nostra vita pubblica, la critica che l'Orlando muove al sistema di Hare (sistema che è caratterizzato da molteplici elementi come l'elemento del *voto trasferibile* ma idealmente si connette col collegio unico ripugnando al concetto delle *circoscrizioni chiuse*) d'interrompere cioè completamente quel rapporto vitale e organico che stringe l'eletto con un determinato corpo elettorale e di far sì che la Camera rappresenti solo il formarsi accidentale di gruppi numerici.

Una volta stabilita la convenienza di dividere lo Stato in più collegi plurinominali, resta a determinarsi in base a quali criteri siano da costituirsi le unità elettorali, che si è stabilito debbano essere varie.

Esaminando qui la questione dei collegi dal puro punto di vista della proporzionale, ci accontentiamo di affermare che, perchè regolarmente un sistema proporzionale funzioni agli effetti numerici ed aritmetici si richiedono soprattutto due cose: che i collegi siano il più possibile larghi (l'on. Caetani sostiene in « Evoluzione del Parlamentarismo » la costituzione di collegi che eleggano un *minimum* di 10 deputati) e il più possibile perequati.

Se anche altre ragioni non soccorressero, queste due basterebbero ad escludere il partito di assumere come unità elettorali il Comune e la Provincia (quanto alla provincia, per quel che riguarda la perequazione, ricordiamo l'enorme sproporzione fra la Provincia di Milano che — *rebus sic stantibus* — eleggerebbe 20 deputati e quella di Grosseto che ne eleggerebbe 2). Ed anche mantenendo il sistema vigente di *aggruppamenti di comuni diversi dalla provincia*, (sistema che, colla proporzionale, renderebbe più difficile del sistema per provincia l'ingerenza governativa, data l'indipendenza della circoscrizione elettorale dalla circoscrizione amministrativa) bisognerebbe pur sempre procedere a perequazioni non indifferenti. Ma la questione dei Collegi si potrebbe prospettare sotto un più alto punto di vista: sotto il punto di vista dell'organicità in fatto di legami politici sociali storici delle unità elettorali. C'è chi vorrebbe far risultare i collegi da una combinazione dell'*elemento locale coll'elemento sociale* delle classi, dei gruppi di interessi, delle forme di attività economica, tesi questa sostenuta *quondam* dal Bénoist in « Crise de l'État moderne » e in genere da tutta la *scuola della rappresentanza professionale*; c'è chi auspicherebbe

una ricostituzione in Italia delle Provincie su basi di maggior perequazione aritmetica e di maggiore considerazione del fattore etnografico e regionale: ad ogni modo una discussione di questo lato del problema eccederebbe i limiti dell'articolo nostro e il suo scopo più immediato e modesto. A noi basta di avervi solo accennato.

2. — Oltre il regime del collegio plurinominale — unico o suddiviso in vari collegi plurinomiali — quest'ultimo sarebbe opportuno in Italia e del resto non solo in Italia — ogni sistema proporzionale presuppone la designazione preventiva delle candidature da parte dei comitati elettorali di ciascun partito. Questi comitati vengono per tal modo ad essere giuridicamente riconosciuti in quanto gli elettori debbono, alle candidature presentate (e stampate sulla scheda ufficiale che si consegna all'elettore quando si reca a votare), limitare e circoscrivere la loro scelta e il loro voto. A questo stadio, a questa fase, a questo momento del sistema proporzionale si connettono molte ed importanti questioni. Per limitarci a quelle strettamente inerenti e caratteristiche al regime della proporzionale, ricorderemo ed esamineremo le seguenti veramente essenziali: se i comitati elettorali debbano oltrechè i candidati presentare anche l'ordine di preferenza dei candidati stessi, con o senza negli elettori la facoltà di modificare eventualmente tale ordine; se convenga o meno consentir loro la presentazione di liste incomplete, i cui candidati, cioè, siano in numero inferiore al numero dei deputati da eleggersi; se si possa permettere ai candidati di figurare in più d'una lista, se si possano cioè permettere le candidature multiple. La prima questione sorge dalla necessità in che ogni sistema proporzionale si trova di risolvere un duplice problema: devesi, cioè, per mezzo di esso stabilire non solo il criterio con cui attribuire ad ogni lista il numero di eletti, corrispondente all'esito della votazione, ma anche quello con cui scegliere gli eletti stessi: un problema *quantitativo* e un problema *qualitativo*.

Dalla soluzione dell'accennata questione dipende l'atteggiamento e l'indirizzo di tutti gli ulteriori elementi, di tutte le fasi successive dei sistemi proporzionali. Venendo ad essa, cominceremo col ricordare i pregi della soluzione positiva con cui si riconosce al partito o, per essere più precisi, ai comitati elettorali la facoltà di designare oltre i candidati il loro ordine di preferenza. Questa soluzione ha il pregio, veramente notevole, di una grande semplicità. Si evadono e si evitano, attenendovisi, tutte le difficoltà, tutt'altro che lievi, che il lettore vedrà in seguito scaturire dalla soluzione opposta di far determinare l'ordine dei candidati dagli elettori. Nè questa semplicità si ottiene a scapito della fedeltà ai principi informativi della proporzio-

nale: per la quale l'elezione non è tanto una designazione di capacità personale quanto di direttiva politica.

Però, malgrado questo, non sentiamo di dichiararci favorevoli alla soluzione indicata. Intanto, per una considerazione d'ordine un po' indiretto e generico: ogni eccesso di potere reale o, anche solo apparente, è dannoso. Il regime della proporzionale conferisce già grandissimo potere al partito, tanto più se attuato nella forma logica e necessaria, di cui diremo in seguito, della *liste blocquée*.

Come abbiamo visto infatti, già ora, data la dichiarazione preventiva delle candidature, gli elettori non possono scegliere, sanzione la nullità del voto, che fra i candidati scelti dai comitati elettorali; non possono, colla *liste blocquée* votare che tutti e soli i candidati di una lista: queste limitazioni di libertà sono, è vero, secondo noi, pienamente giustificate dalle superiori esigenze di un effettivo esercizio politico del diritto elettorale: ma non bisogna esagerare, non foss'altro per ragioni di tattica; e conviene ricorrere, se vi sono, (dimostriamo che vi sono) ad altri sistemi all'infuori del sistema della designazione dell'ordine dei candidati da parte dei comitati. Ma, indipendentemente da ogni ragione tattica e dalla considerazione generale della dannosità di tutti gli eccessi, esiste una ragione più diretta e specifica. Affidare ai comitati dei partiti la designazione dell'ordine dei candidati, quando dal posto occupato nell'ordine dipende per un candidato la realtà o la nominalità della candidatura, il successo o l'insuccesso, significa, in un paese di poca disciplina politica come l'Italia, con tutta probabilità, favorire, se non addirittura determinare, nel seno dei partiti stessi, un movimento di disgregazione e di moltiplicazione all'infinito; proprio nel momento, in cui ai partiti vengono ad affidarsi compiti della più grave e delicata importanza, che ne esigono la più assoluta compattezza. I confronti sono sempre odiosi: e alla odiosità di confronti negativi non si sobbarcherebbero che le mezze figure!

Il temperamento, consigliato da taluno ed introdotto da qualche legislazione, come nel Belgio, di consentire facoltà all'elettore di modificare, ove lo voglia, tale ordine, col dare un voto nominativo al candidato preferito, se risponde in parte (in minima parte, perchè poco possono reazioni individuali necessariamente isolate contro un ordine che ha per sè tutti i vantaggi di una preordinata organizzazione) all'obiezione dell'eccesso di potere, nulla vale contro il pericolo di crisi interne e di disgregazioni eccessive. D'altra parte, quando si obblighi l'eletto a scegliere fra i soli candidati della lista che vota (*liste blocquée*) è — oltre il resto — evitato il pericolo, su cui si fondano molti fautori del sistema che siamo andati fin qui combattendo: il pericolo che

siano i voti nominativi e personali di membri del partito avversario quelli che, determinando una differenziazione fra i candidati di una medesima lista, danno origine alla scelta e la regolano. Pericolo questo certamente grave, potendosi, per tal via giungere all'eliminazione delle candidature più emergenti e politicamente significative: ma completamente evitato coll'interdizione del *panachage* e coll'adozione in sua vece della *liste blocquée*: perchè nessun comitato elettorale vorrà diminuire la sua cifra elettorale e perdere dei voti di lista, per dare dei voti nominativi a qualche meno temuto avversario.

3. — Un'altra questione, che si riferisce alle facoltà e ai poteri dei comitati elettorali in ordine alle candidature, consiste in ciò: *potranno i comitati presentare liste incomplete o dovranno presentare liste complete?* In altri termini: si deve esigere che i candidati di ogni lista siano tanti quanti sono i deputati da eleggersi o si può consentire che siano in numero inferiore, magari anche uno solo? La questione è più importante e difficile di quello che, a prima vista, non sembri.

Da un lato solo i sistemi proporzionali basantesi sulla *concorrenza delle liste* varranno ad imprimere carattere politico alle lotte elettorali ed a evitare la contraffazione del collegio uninominale di aggiungere arbitrariamente valore e significato di affermazione politica a risultati di coefficienti personali: dall'altro, può parere ingiusto pretendere da partiti che sono *a priori* matematicamente certi di conseguire pochi seggi un'incetta di morituri più che di candidati. Per risolvere la questione va inoltre tenuto conto di un altro elemento.

L'applicazione della rappresentanza proporzionale elimina, per necessità di cose, le elezioni parziali e suppletive, possibili solo nel collegio uninominale, necessariamente retto a sistema maggioritario.

Onde bisogna provvedere — in linea di preventivo — all'eventualità che i partiti perdano per morte od altra causa qualche loro rappresentante. Fu escogitato ed attuato all'uopo l'istituto della *supplenza*: facendosi, cioè, eleggere, il giorno della votazione, non solo i deputati effettivi, ma anche deputati in *pectore cum spe futurae successionis*: da che è derivato loro il nome di supplenti. In verità, quando si pensi che colla R. P. è praticamente, se non teoricamente, impossibile che ogni lista riesca con tutti i suoi candidati, è quindi praticamente, se non teoricamente, necessario che non pochi di essi cadano, non ci pare necessario, e nemmeno utile, creare, coll'istituto della supplenza, un'altra falange di disoccupati, di deputati in posizione ausiliaria o riserva, che dir si voglia. Ci sono già, e bastano, i caduti. Ma questi non ci sarebbero più, o, almeno, non bastereb-

bero; il giorno che si consentisse, per non creare dei sacrificati, libertà assoluta ai comitati di presentare liste incomplete. Nè vale l'obiezione che questa tendenza sarebbe, se non neutralizzata, almeno contrastata, dall'altra di allargare, mediante numerose candidature, le basi della lista: pur tenuto conto della forza dell'illusione, è da ricordarsi che nell'ipotesi che esaminiamo non si tratterebbe di vincere, ma di morire!

Tutto sommato e considerato, considerata, specialmente, la assoluta necessità che sia conservato di fatto il sistema della *concorrenza delle liste* perchè la lotta si svolga, il più possibile, estranea a personalismi, che falserebbero il valore rappresentativo e il significato politico degli esiti, noi crediamo che, pur non pretendendo la completezza assoluta delle liste, sia indispensabile fissare un *minimum* di completezza.

Quale debba essere questo *minimum*, è problema, quant'altri mai, concreto, che non può risolversi, se non avendo presenti tutti gli elementi di una pratica attuazione. Quando, tenuto il debito conto di questi elementi, opportunamente lo si determini, si attuerà anche una non indifferente garanzia contro il moltiplicarsi eccessivo di gruppi politici, di liste fittizie e non vitali.

4. — Veniamo alla questione delle candidature multiple. Si può consentire a qualcuno di figurare in più liste, ove più comitati elettorali siano disposti a questo omaggio, a questo riconoscimento del suo valore personale?

Ovvero deve la legge impedirlo, nell'interesse di una netta differenziazione e delineazione politica? Il modo come abbiamo posta la questione riassume sinteticamente la ragione dei fautori e degli avversari delle candidature multiple. Quelle degli avversari ci sembrano decisive. Infatti lo scopo specifico politico della R. P. è uno scopo essenzialmente di differenziazione: non lo si raggiungerebbe più, se si consentisse ad un qualsiasi candidato di portare un elemento di confusione nella lotta, figurando in liste opposte, che è quanto dire, ecco l'assurdo delle candidature multiple, sostenendo programmi divergenti. La medesima ragione addurremo più innanzi contro il *panachage*: ma evidentemente non si può proibire agli elettori quanto si consente ai candidati, o consentire ai candidati quanto si nega agli elettori. Colle candidature multiple e col *panachage*, sua logica conseguenza, la proporzionale cesserebbe di esistere almeno per coloro, che la riguardano come una riforma politica, non come un espediente di contabilità elettorale.

Interdicendo le candidature multiple, si contribuisce a limitare, nel moltiplicarsi delle combinazioni di nomi, il moltiplicarsi delle liste. E non è trascurabile vantaggio! Certo: coloro, i quali vedono nelle elezioni, non il conferimento di un mandato,

ma la designazione di una capacità, devono, logicamente, approvare il sistema delle candidature multiple: ma questa concezione, se può conciliarsi coi sistemi, che rappresentano la fase primitiva della proporzionale — tipico il sistema di Hare — e coll'individualismo del voto preferenziale, non si concilia affatto con quello della *concorrenza delle liste*, ormai prevalente e che non ha senso ove non designi un indirizzo e un programma politico, senza per questo sopprimere, ma solo subordinando, la designazione delle capacità personale.

5. — Abbiamo nel n. 2 esposte sinteticamente, come richiedeva l'indole della nostra trattazione, le ragioni per cui era, a parer nostro, da escludersi il partito di affidare ai comitati elettorali la designazione dell'ordine dei candidati, come criterio per scegliere fra essi gli eletti, dopo stabilito, mediante i calcoli opportuni sulla cifra elettorale, quanti gli eletti medesimi dovevano, per ogni lista, essere. Poichè le attribuzioni dei comitati e quelle degli elettori sono in ogni sistema proporzionale — sotto un certo aspetto — in ragione inversa, segue che noi, necessariamente, dobbiamo scegliere fra i metodi escogitati per organizzare praticamente la determinazione dell'ordine di preferenza — nell'ambito di ciascuna lista — *da parte degli elettori. Exclusio unis, inclusio alterius*. L'esame di questi metodi (i quali vanno anche, per ragioni sistematiche, valutati simultaneamente in rapporto alla soluzione che prestano al problema della costituzione della cifra elettorale) non si presenta facile a chi voglia riuscire chiaro, ordinato e completo, ma noi lo semplificheremo limitandoci a quei metodi che ci sembrano veramente tipici. Tali sono i metodi che chiameremo (dando alle espressioni, non un significato rigidamente proprio e tecnico, ma non scevro, invece, da una aliquale liberale larghezza) del *doppio voto simultaneo*, del *voto cumulativo*, della *graduazione*. Procederemo dai meno ortodossi ai più ortodossi.

6. — Quello dei tre metodi tipici, delle tre tipiche soluzioni al problema dell'organizzazione dell'ordine di preferenza, da parte dell'elettore, che ci sembra meno conforme ai principi della proporzionale è il metodo e la soluzione del *voto cumulativo*.

L'espressione va intesa, lo abbiamo già dichiarato, *cum granu salis*. Consiste questo metodo essenzialmente in ciò:

a) l'elettore ha tanti voti, quanti sono i deputati da eleggersi; b) egli può cumularli su un solo, o distribuirli fra più candidati, anche appartenenti a liste diverse; c) la cifra elettorale d'ogni lista risulta dalle somme dei voti toccati ai suoi candidati; d) per ogni lista si scelgono quei candidati che hanno conferita una quota di voti più considerevole alla costituzione della cifra elettorale della lista in cui sono inclusi.

Questo, nei suoi elementi costitutivi, il metodo, almeno nella forma che vi ha dato nel suo progetto il Flandin in Francia.

Anche questo metodo è stato attuato e temperato in sistemi meno radicali; ricordiamo il sistema proposto in Italia dall'on. Caetani, che non abolisce totalmente il voto di lista, ma permette di cumulare in un *voto di lista* il residuo dei voti distribuiti fra i vari candidati, e non permette che si raccolga più di un voto nominativo su di un candidato.

Ma, essenzialmente, presenta le stesse caratteristiche le quali sono: a) la duplice funzione del *voto nominativo* come criterio d'ordine interno pei candidati e come elemento della *cifra elettorale* di lista; b) il *panachage*; c) il *voto cumulativo* ovvero facoltà dell'elettore di disporre di tanti voti quanti sono i deputati da eleggersi (indipendentemente dall'altra, riconosciuta dal progetto Flandin e negato dal progetto Caetani, di cumulare più d'un voto su un candidato e indipendentemente anche dalla sussistenza parziale e sussidiaria del voto di lista). Cominciamo dal *panachage*. L'elezione per effettuare realmente il principio democratico della sovranità elettorale deve essere — l'abbiamo già detto ma imprescindibili necessità sistematiche ce lo fanno ripetere — soprattutto una designazione di direttiva politica. Se si concede all'elettore la facoltà di distribuire i suoi voti su candidati di colore diverso, questa designazione viene a mancare. È vero che essa può emergere dalla diversa distribuzione di voti fra i candidati dei vari partiti e, anche, dal residuo di voti, che, p. e. il sistema Caetani, permette di dare alla lista, dopo avere segnati i candidati: ma anche è da osservarsi, che questa forma di manifestazione, e dal punto di vista logico, politicamente, antieducativa ed assurda.

Di più: col *panachage* — come abbiamo già accennato — è possibile ai comitati elettorali avversari organizzare lo scacco alle figure più emergenti di una lista, potendo essi far votare — senza danno alcuno — alcuni nomi, meno significanti, della lista stessa.

Nè basta: quando la *cifra elettorale*, in base alla quale si procede, coi metodi che in seguito esporremo, alla ripartizione dei seggi per ogni lista, si faccia risultare, in tutto o anche solo in parte, di *voti nominativi* — ecco quello che abbiamo chiamata la caratteristica della duplice funzione del *voto nominativo* — si ricade, senza volerlo e senza accorgersene, nel difetto tanto rimproverato e così giustamente al *collegio uninominale* di aggiungere troppe volte e specie nei collegi rurali significato di espressione politica a risultati di coefficienti personali. Il voto cumulativo poi — inteso come noi qui lo intendiamo — oltre al rappresentare una complicazione determina una lotta feroce fra i candidati di una medesima lista e anch'esso sembra fatto ap-

posta per riprodurre, nel regime della proporzionale, i personalismi del *collegio uninominale*. Quale il vincolo fra i candidati di una medesima lista quand'essi hanno l'interesse di sorpassarsi e deprimersi a vicenda, senza l'interesse comune del comune voto di lista?

Certo: il difetto è più grave nella forma Flandin che in quella Caetani: ma non manca neppure in questa.

Nè la facoltà di cumulare tutti i voti di cui dispone un elettore su un candidato raggiunge lo scopo suo: lo scopo cioè di permettere a quei gruppi, che non potrebbero essere rappresentati, se distribuissero i loro voti su vari candidati, di esserlo, cumulandoli su uno solo o su pochi: supponendo perchè riesca adeguato, una così precisa valutazione della situazione da parte dei comitati da essere assolutamente fuori della realtà: senza la quale precisa valutazione, tale facoltà si converte in un espediente affatto empirico.

Riassumendo: il metodo del *voto cumulativo* ci sembra da respingere sotto qualunque forma si presenti, perchè, a parte la complicazione rappresentata dalla pluralità del voto per ogni elettore, unisce i difetti del *panachage* a quelli del *collegio uninominale* e toglie così ogni base politica all'applicazione della formula matematica della proporzionale.

7. — Assai minori difetti, di quelli del metodo del *voto cumulativo*, presenta la soluzione del *doppio voto simultaneo*. Per essa l'elettore dà un voto di lista e, contemporaneamente, segna un candidato della lista scelta. È così di gran lunga diminuita la complicazione della pluralità del voto inerente al metodo del *voto cumulativo*: l'elettore infatti non dispone di tanti voti quanti sono i deputati da eleggersi, ma solamente di due voti. È parimenti evitato il *panachage*; l'unicità del *voto nominativo* escludendo la possibilità di voti a candidati di liste diverse e quindi la possibilità di manifestazioni politiche contraddittorie. Se poi il *voto nominativo* non si faccia entrare nella costituzione della cifra elettorale, e si consideri come un criterio d'ordine puramente interno per la differenziazione dei candidati nell'ambito di una medesima lista, si evitano anche i difetti inerenti alla duplice funzione del *voto nominativo*.

Ma, riconosciuti i miglioramenti che il metodo del *doppio voto simultaneo* segna nei confronti del voto cumulativo — fra questi ricorderemo ancora l'innegabile pregio di conciliare il mantenimento della disciplina politica coll'abolizione effettiva del peso di dover favorire personalmente tutti i candidati di una lista — non possiamo prescindere da un grave difetto.

E il difetto è questo. È troppo facile che si determini una concorrenza disgregatrice della compagine della lista fra i can-

didati appartenenti a una medesima lista. Nulla vieta che, sotto una forma diversa si verifichi il pericolo segnalato esaminando il sistema della designazione dell'ordine di preferenza da parte dei comitati elettorali e quello del voto cumulativo. Supponiamo che i collegi di una regione si unifichino nel regime della proporzionale: i vari collegi uninominali del medesimo colore politico concorreranno alla costituzione della cifra elettorale della lista comune votando per colui che nella lista comune rappresentava il proprio collegio in regime di collegio uninominale.

Questa possibilità di organizzazione preventiva di lotte personali nell'ambito più vasto della lotta politica rappresenta un grave pericolo che va evitato, che il sistema del *doppio voto simultaneo* non evita. Senza contare che, per questa via, si ricade in un altro pericolo; il pericolo che ci si è proposti di evitare, escludendo dal concorrere alla costituzione della *cifra elettorale* i *voti nominativi* e che consiste nell'attribuire valore politico a risultati di carattere prevalentemente personale. Difetto questo proprio di tutti i sistemi-proporzionali o no, di *voto unico*.

È poi da aggiungersi che mediante il *doppio voto simultaneo* si favoriscono le ali estreme di ciascun partito.

Infatti i candidati di estrema destra e di estrema sinistra saranno quelli che raccoglieranno i voti nominativi: né è possibile una reciproca neutralizzazione a vantaggio degli elementi più temperati che chiameremo di centro.

8. — La soluzione invece della *graduazione* o delle *graduazioni* evita i difetti e del *voto cumulativo* e del *doppio voto simultaneo* e si presenta a parer nostro come il miglior metodo per organizzare oltrechè la designazione politica anche la scelta personale da parte dell'elettore. Questo metodo — da noi sostenuto altra volta sulla stampa — e al quale abbiamo visto si è pensato anche all'estero, con nostra grande soddisfazione, si appoggia ai seguenti capisaldi:

a) Obbligo del voto di lista, sanzione la nullità del voto dell'elettore.

b) Costituzione della cifra elettorale di ogni lista dalla somma dei voti di lista, dalla lista stessa raccolti.

c) Facoltà, nell'elettore, di graduare in ordine di decrescente preferenza tutti e soli i candidati della lista scelta.

d) Scelta per ogni lista di quei candidati che avranno ottenuto una somma più bassa di graduazioni.

e) Le liste che conterranno solamente voti di lista senza la graduazione dei candidati saranno considerate come se contenesero la graduazione uno per tutti i candidati.

f) I candidati non graduati saranno considerati come aventi lo stesso numero d'ordine. Tale numero d'ordine sarà quello

immediatamente seguente il numero d'ordine dell'ultimo candidato graduato.

Non ci soffermeremo sui vantaggi che il sistema della graduazione ha comuni col sistema del *doppio voto simultaneo* e che derivano dall'interdizione del *panachage*, dalla eseguità, nel sistema della graduazioni, assoluta, dei voti di cui dispone ciascun elettore, dalla formazione della *cifra elettorale* esclusivamente di voti di lista, dalla opportuna conciliazione delle esigenze della valutazione personale soggettiva con quelle della indicazione politica oggettiva. Dovremmo infatti, in caso contrario, ripeterci.

Ci limiteremo all'esposizione dei vantaggi propri del sistema e caratteristici in modo assoluto. E sono essi principalmente due: rende impossibile l'organizzazione preventiva di concorrenze personali nell'ambito di una medesima lista, toglie la condizione di inferiorità degli elementi temperati e centrali dei vari partiti. Infatti, quanto al primo vantaggio, esso è assicurato dal fatto che un'eventuale propaganda personale di un candidato verrebbe ad abbattersi contro le forze coalizzate degli altri — i quali potrebbero agevolmente neutralizzare tale propaganda convergendo contro di esso le forze medesime in una comune opposizione.

Tale opposizione si esplicherebbe nel far segnare dagli addetti una graduazione alta, all'amico divenuto comune avversario. Questa comune opposizione, questa concentrazione può solo verificarsi sul terreno negativo: epperò non è consentita dal sistema esclusivamente positivo del *doppio voto simultaneo*: questa opposizione è tale da rendere sconsigliabile dallo stesso punto di vista dell'interesse personale qualsiasi campagna.

Sotto il riguardo poi della condizione personale creata agli elementi temperati appar chiaro ch'essi nel sistema della *graduazione*, accoppiando l'elemento sfavorevole della mancanza di primissime graduazioni coll'elemento favorevole della mancanza di graduazioni ultimissime, vengono a trovarsi su un terreno molto meno sfavorevole di quello loro creato dal sistema del voto simultaneo dove non c'è alcun modo di ristabilire il turbato equilibrio di una condizione di manifesto ed eccezionale sfavore. Il criterio inoltre, per cui nel sistema delle *graduazioni* si domanda all'elettore la determinazione dell'ordine di preferenza, non come obbligo, ma come facoltà, mentre rispecchia il carattere, già più volte affermato, che l'elezione in regime proporzionale viene ad assumere, di designazione politica, attribuisce la prevalenza loro spettante agli elementi elettorali più evoluti aventi, come tali, più estese *cognizioni* ed anche più estese *conoscenze*. Mentre l'assurdità pratica delle ipotesi che nessuno sia per usare della facoltà stessa vale ad escludere il partito di imporla come obbligo a cui, del resto, troppi sarebbero impari.

9. — È tempo d' affrontare il primo problema che deve ogni sistema proporzionale risolvere e che noi abbiamo posposto unicamente perchè era richiesto dalle esigenze di una ordinata esposizione. Come si fa a calcolare la parte di eletti spettante a ciascun partito? La risposta suppone la nozione di cosa sia la *cifra elettorale*.

La cifra elettorale risulta — i lettori lo sanno già ma è bene richiamarlo — dalla somma dei voti di lista raccolti da ciascuna lista nei sistemi rigorosamente proporzionali, dalla somma dei voti di lista e dei voti nominativi dei candidati, in quei sistemi che molto meno rigorosamente lo sono; dei soli voti nominativi di candidati nei sistemi che di questi ultimi sono proporzionali — se è possibile — ancor meno.

Orbene per stabilire quanti deputati spettano ad ogni lista si seguono 3 principali sistemi: il sistema del *quoziente*, il sistema del *più uno*, il sistema del *divisore comune*.

Mediante il sistema del *quoziente* si divide in ogni collegio, il numero dei votanti pel numero dei deputati da eleggersi.

Si ottiene, così, un quoziente che dicesi il quoziente elettorale. Ogni lista avrà tanti rappresentanti quante volte la sua cifra elettorale contiene questo quoziente.

A diminuire l'entità dei resti che il sistema del quoziente lascia inevitabilmente, perchè non sempre il numero dei votanti è esattamente divisibile pel numero dei seggi, fu escogitato dall' Hagenbach il sistema del *più uno*.

Per esso il numero dei votanti, non si divide pel numero dei seggi, ma pel numero dei seggi aumentato di 1.

Ma la completa eliminazione dei resti non si ha che col sistema del *divisore comune* del D' Hondt, pel quale sistema la cifra elettorale d'ogni lista si divide successivamente per 1, 2, 3, 4, tante volte, cioè, quanti sono i deputati da eleggersi.

Questi quozienti si ordinano secondo la loro entità, indipendente della lista cui appartengono. L'ultimo quoziente utile (nel caso si debbano eleggere 10 deputati sarebbe il decimo) costituisce il divisore elettorale. Ogni lista avrà diritto a tanti rappresentanti quante volte il divisore elettorale è contenuto nella cifra elettorale.

Il problema della scelta fra i tre sistemi più importanti, e fra questi e gli altri minori e derivati, (che non è il caso di ricordare perchè si riannodano più o meno a questi tre veramente tipici, di cui rappresentano l'integrazione e lo sviluppo nei particolari) è un problema di carattere esclusivamente aritmetico, il quale potrà essere oggetto di monografie e di disquisizioni matematiche, ma, pure interessando l'esattezza del funzionamento di un sistema essenzialmente di precisione come il meccanismo

della proporzionale, non riveste un' influenza politica come invece rivestono i problemi della circoscrizione, delle rispettive facoltà ed obblighi in ordine alle candidature degli elettori e dei comitati elettorali, della costituzione della cifra elettorale.

Ciò che importa far rilevare è che ci troviamo di fronte a sistemi che, pur non disponendo di un' esattezza assoluta, sono però veramente proporzionali e grandemente l' avvicinano; funzionano inoltre, ci si passi l' espressione, *a posteriori*, non *a priori* come il sistema empirico della rappresentanza delle minoranze, detto anche del *voto limitato*, che in Italia non ha bisogno di essere spiegato perchè si pratica nelle elezioni amministrative comunali. Questo sistema consente a *due soli* gruppi di forze la rappresentanza; fissa preventivamente per opera di legge e non per virtù di esito concreto la parte alla maggioranza e alla minoranza spettante, regolando così in modo identico rapporti numerici e di fatto profondamente differenti; che se poi lo si consideri sotto il punto di vista politico, riesce praticamente di stimolo al formarsi di quelle coalizioni, che la proporzionale, pur non impedendo l' accordo su punti specifici, si propone di eliminare e di distruggere ed ha poi tutti i difetti che abbiamo segnalati quando abbiamo parlato del *panachage*.

Del medesimo carattere di empirismo è affetto l' espediente del *quorum*, minimum di voti pure preventivamente stabilito, perchè una lista abbia diritto ad essere rappresentata: Esso deve inevitabilmente riescire o inutile o dannoso: infatti se una lista non ha raccolto un sufficiente contingente di voti, basta ad impedire che sia rappresentata l' applicazione dei metodi di ripartizione, sopra indicati; che se poi, a termine di essi, ad una rappresentanza avesse diritto, è affatto arbitrario privarnela, perchè questo minimum non abbia raggiunto. Esso è un « quid » di assoluto e non può riescire ugualmente conveniente ai più disparati rapporti.

LUIGI DEGLI-OCCHI.

— La *Minerva* Rivista delle Riviste, (Roma, Società Ed. Laziale), Periodico quindicinale diretto da Federico Gharlanda, nel numero del 15 gennaio 1912, pubblica i seguenti articoli: Ai nostri cortesi abbonati e lettori — Questioni del giorno — Note e Noterelle — Rivista delle Riviste — La guerra litoranea e le fortificazioni dei Dardanelli - Lo sbarco degli Italiani a Tripoli da un punto di vista inglese - L' Inghilterra e l' amicizia dell' Italia - L' impresa di Tripoli nella stampa svizzera - Le Società segrete nell' Africa occidentale - Un avventuriero del giornalismo - Shakespeare giudicato da un uomo del popolo - Lettere d' una regina - La cura del « joghurt » — Attraverso le Riviste Italiane — Leggendo e annotando — Fra libri vecchi e nuovi — Notizie Bibliografiche — Et ab hic et ab hoc — I grandi uomini di Cirene — Fra Riviste e Giornali.